



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Direzione Generale L'AQUILA

Ufficio IV

Prot. n. 5536

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L.vo n° 297/94;

VISTO l'art. 1 comma 72, della Legge 23.12.1996, n° 662;

VISTO il D.M. n° 331 del 24.07.1998, recante disposizioni per la formazione delle classi e per la determinazione degli organici del personale della scuola;

VISTO il D.M. 141 del 03.06.1999 recante disposizioni per la formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

VISTO l'art. 21 della legge 15.03.1997, n° 59 che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 08.03.1999 n° 275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI l'art. 40, comma 1, della Legge 27.12.1997, n° 449 e l'art. 26, comma 16, della Legge 23.12.1998, n° 448, concernenti l'assegnazione dei posti per l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;

VISTA la Legge 02.08.2001, n° 333, di conversione del D.L. 03.07.2001, n° 255, concernente disposizioni per assicurare l'ordinato avvio dell'a.s. 2001/2002;

VISTO l'art. 22, comma 2, della citata Legge n° 488/2001, che affida al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la definizione, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dei parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e della sua ripartizione su base regionale;

VISTA la Legge 28.12.2001, n° 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

VISTA la Legge 27.12.2002, n° 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato;

VISTA la Legge 28 marzo 2003, n° 53, recante delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA la Legge 24.12.2003, n° 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l'art. 3, commi 88 e 89;

VISTO il decreto legislativo 19.02.2004, n° 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della Legge 28.03.2003, n°

53;

VISTO il D.P.R. dell'11.8.2003, n° 319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTA la circolare ministeriale n° 2 prot. n° 257 del 13.01.2004 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la circolare ministeriale n° 29 prot. n° 464 del 05.03.2004 avente ad oggetto “ Decreto legislativo 19.02.2004, n° 59 –indicazioni e istruzioni”;

VISTA la C.M. n° 37 del 24.03.2004 con la quale vengono date istruzioni per la formazione dell'organico di diritto del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2004/2005;

VISTO lo schema di decreto interministeriale allegato alla predetta circolare e le disposizioni in esso contenute;

TENUTO CONTO delle tabelle allegate al predetto decreto, in ordine alla consistenza degli organici;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la scuola elementare, sono stati assegnati a questa Regione 5094 posti comuni ai quali vanno aggiunti 45 posti per effetto degli anticipi e 14 posti per l'introduzione della lingua straniera, per complessivi posti 5153;

TENUTO CONTO delle proposte formulate dai Dirigenti Scolastici della scuola elementare, sia per i posti comuni, sia per i posti di sostegno relativi agli alunni portatori di handicap;

ESAMINATE, altresì, le proposte di organico dei CC.SS.AA. delle quattro province d'Abruzzo;

SENTITI i G.L.H. di ciascuna provincia ai fini della formazione dei posti di sostegno;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha assegnato, complessivamente, alla Regione Abruzzo 1260 posti di sostegno sull'organico di diritto delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2004/2005;

TENUTO CONTO che la dotazione organica di sostegno sentite le OO.SS. è stata così ripartita in organico di diritto per la scuola elementare, per l'anno scolastico 2004/2005:

CHIETI	143	posti
L'AQUILA	109	posti
PESCARA	96	posti
TERAMO	<u>110</u>	<u>posti</u>
Totale	458	posti

TENUTO CONTO che i 45 posti per l'anticipo, informate le OO.SS. sono stati così ripartiti:

CHIETI	15	posti
L'AQUILA	12	posti
PESCARA	11	posti
TERAMO	<u>7</u>	<u>posti</u>
Totale	45	posti

TENUTO CONTO che i 14 posti per l'introduzione della lingua straniera, informate le OO.SS. sono stati così ripartiti:

CHIETI	2	posti
L'AQUILA	5	posti
PESCARA	0	posti
TERAMO	<u>7</u>	<u>posti</u>
Totale	14	posti

CONSIDERATO che per effetto dei suddetti posti, gli organici complessivi di scuola elementare, provincia per provincia, ammontano a complessivi 5153, così ripartiti:

CHIETI	1519 + 15 + 2= 1536	posti
L'AQUILA	1207 + 12+ 5= 1224	posti
PESCARA	1135 + 11 +0= 1146	posti
TERAMO	<u>1233 + 7 + 7= 1247</u>	<u>posti</u>
Totale	5094 + 45 +14= 5153	posti

TENUTO CONTO che le dotazioni organiche sono definite dai Direttori Generali Regionali, i quali devono assicurare il rispetto dei contingenti definiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

TENUTO CONTO della popolazione scolastica, compresi gli alunni portatori di handicap delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori, nonché delle condizioni economiche e di disagio sociale delle province;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 sono ammesse compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione;

TENUTO CONTO che in sede di determinazione degli organi sono state effettuate compensazioni a favore degli organici della scuola elementare e degli istituti di II grado con conseguente necessario adeguamento degli organici di diritto delle predette scuole e istituti, che sono stati incrementati con posti attinti dai contingenti di organico di scuola materna e secondaria di I grado non pienamente utilizzati;

CONSIDERATO che a seguito delle suddette compensazioni, l'organico di diritto della scuola elementare è stato così determinato per l'anno scolastico 2004/2005:

Provincia di CHIETI	1547	posti
Provincia di L'AQUILA	1229	posti
Provincia di PESCARA	1146	posti
Provincia di TERAMO	<u>1250</u>	<u>posti</u>
Totale	5172	posti

INFORMATE, più volte, le OO.SS.della Scuola, firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto, alla presenza anche dei responsabili dei CC.SS.AA. d'Abruzzo;

DECRETA

La consistenza della dotazione organica regionale della scuola elementare per l'anno scolastico 2004/2005 è pari a complessivi 5172 posti comuni e a complessivi 458 posti di sostegno.

Le dotazioni provinciali della scuola elementare, sia per i posti comuni che per i posti di sostegno, sono ripartite provincia per provincia, come segue:

Provincia di CHIETI	1547	posti comuni + 143	sostegno
Provincia di L'AQUILA	1229	posti comuni+ 109	sostegno
Provincia di PESCARA	1146	posti comuni + 96	sostegno
Provincia di TERAMO	1250	posti comuni + 110	sostegno
Totale	5172	posti comuni + 458	sostegno

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR ovvero straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il presente atto viene inviato agli organi di controllo per il visto e la registrazione.

L'Aquila, 24 maggio 2004

IL Direttore Generale
f.to (**dott. Nino SANTILLI**)